



Decreto federale concernente il programma d'armamento 2023

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2023² sull'esercito 2023,
decreta:

Art. 1 Principio

Il programma d'armamento 2023 è approvato.

Art. 2 Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	mio. fr.
a. Rinnovamento dei veicoli per le formazioni di zappatori carristi, 2 ^a tranche	217
b. Munizioni per migliorare la capacità di resistenza	49
c. Missili per ampliare le capacità del sistema di difesa terraaria a lunga gittata	300

Art. 3 Trasferimenti tra crediti d'impegno

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.

² Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

Art. 4 Stanziamento di crediti addizionali

¹ Per la sostituzione dei sistemi di condotta di Florako, in aggiunta al credito d'impegno di 155 milioni secondo l'articolo 2 lettera b del decreto federale del 23 settem-

¹ RS 101

² FF 2023 619

bre 2020³ concernente il programma d'armamento 2020 è stanziato un credito addizionale di 61 milioni di franchi.

² Per l'equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS, in aggiunta al credito d'impegno di 79 milioni di franchi secondo l'articolo 2 lettera b del decreto federale del 23 settembre 2021⁴ concernente il programma d'armamento 2021 è stanziato un credito addizionale di 98 milioni di franchi.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

³ FF **2020** 7557

⁴ FF **2021** 2509